

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1757/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 1758/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 .....	3
Regolamento (CE) n. 1759/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	4
Regolamento (CE) n. 1760/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	6
★ <b>Regolamento (CE) n. 1761/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Svezia .....</b>	<b>8</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 1762/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo alla sospensione della pesca di specie industriali da parte delle navi battenti bandiera della Svezia .....</b>	<b>9</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) .....</b>	<b>10</b>
Regolamento (CE) n. 1764/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 .....	13
Regolamento (CE) n. 1765/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara .....	15



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1766/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	17
Regolamento (CE) n. 1767/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	20
Regolamento (CE) n. 1768/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per il riso e le rotture di riso .....	24
Regolamento (CE) n. 1769/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 .....	25
Regolamento (CE) n. 1770/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 .....	26
Regolamento (CE) n. 1771/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001 .....	27
Regolamento (CE) n. 1772/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	28
Regolamento (CE) n. 1773/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali .....	30
Regolamento (CE) n. 1774/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione .....	32

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2001/678/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, che autorizza la concessione da parte della Francia di aiuti a favore dell'industria carboniera per il 2001** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1481] .....

35

2001/679/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 agosto 2001, relativa alla decisione in merito all'eventuale inserimento di determinate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 2495] .....

39

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	80,8
	999	80,8
0805 30 10	388	72,6
	524	69,0
	528	66,9
	999	69,5
0806 10 10	052	68,6
	999	68,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,5
	400	77,8
	512	66,4
	528	60,4
	804	105,2
	999	80,5
	0808 20 50	052
0809 30 10, 0809 30 90	999	105,8
	052	106,6
0809 40 05	999	106,6
	052	81,6
	060	55,9
	064	54,3
	066	61,2
	068	49,3
	094	52,9
	999	59,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1758/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2001**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la sesta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,055 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1759/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	9,25	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	12,93	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

considerando quanto segue:

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la

*Articolo 2*<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

Per la Commissione  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,90 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,19 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,90 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,19 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	41,20
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	41,04
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	41,04
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1761/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di eglefino per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle zone CIEM IIIa, IIIb c d (acque CE) da parte di navi battenti bandiera

della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dall'11 agosto 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle zone CIEM IIIa, IIIb c d (acque CE) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2001.

La pesca d'eglefino nelle acque delle zone CIEM IIIa, IIIb c d eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1762/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****relativo alla sospensione della pesca di specie industriali da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di specie industriali per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di specie industriali nelle acque delle zone CIEM IV (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera

della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 4 agosto 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di specie industriali nelle acque delle zone CIEM IV (acque norvegesi) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2001.

La pesca di specie industriali nelle acque delle zone CIEM IV (acque norvegesi) eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 4 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 34 e 50,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del primo anno d'applicazione delle disposizioni in materia di sviluppo rurale è emerso che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 672/2001<sup>(3)</sup>, non consentivano di far fronte a tutte le situazioni possibili.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede aiuti volti ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori. Affinché questo aiuto costituisca un reale incentivo per i giovani ad insediarsi in un'azienda agricola, occorre che la decisione relativa alla concessione dell'aiuto intervenga entro un breve lasso di tempo dall'insediamento effettivo. Per consentire agli Stati membri di attuare questa nuova condizione, è necessario rimandarne la data di applicazione sino al 1° gennaio 2002.
- (3) I documenti di programmazione di alcuni Stati membri già approvati dalla Commissione prevedono disposizioni che consentono di concedere l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori per insediamenti realizzati alcuni anni prima della relativa decisione di concessione. Visto il nuovo termine in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le singole decisioni, gli Stati membri che desiderano concedere un aiuto per gli insediamenti realizzati prima dell'applicazione della nuova condizione debbono adottare le misure necessarie prima della fine dell'anno 2002.
- (4) Si verifica d'altronde che, per motivi di bilancio o di natura amministrativa dovuti alla chiusura del vecchio periodo di programmazione e all'apertura del nuovo, alcuni giovani agricoltori insediatisi nel 1999, nel 2000 o nel 2001 non abbiano ancora potuto beneficiare dell'aiuto all'insediamento. Occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per concedere

tale aiuto entro la fine del 2001 oppure, eventualmente, entro i dodici mesi successivi all'insediamento e prevedere una certa flessibilità quanto al rispetto della condizione concernente l'età del giovane agricoltore.

- (5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano usufruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole<sup>(4)</sup> persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti dall'agricoltura e di prevenirne l'estensione. Nel rispetto del principio di «chi inquina paga» previsto dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato è necessario evitare di compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle limitazioni previste da questa direttiva escludendoli quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (6) L'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1750/1999 prevede che, per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio siano finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato. Qualora il totale delle previsioni di spesa comunicate in applicazione dell'articolo 37 superi gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, va stabilito un metodo per determinare gli importi massimi che potranno essere finanziati mediante gli stanziamenti disponibili per ogni Stato membro, sulla base dell'importo dello stanziamento annuale quale definito nella decisione 1999/659/CE della Commissione<sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 2000/426/CE<sup>(6)</sup>.
- (7) Alcune misure di sviluppo rurale hanno carattere pluriennale, in particolare le misure agroambientali. Per motivi di buona gestione e di controllo occorre precisare che il beneficiario deve introdurre annualmente una domanda di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un'altra procedura per la verifica delle condizioni relative alla concessione dell'aiuto.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(2)</sup> GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 93 del 3.4.2001, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 165 del 6.7.2000, pag. 33.

- (8) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1750/1999 fa riferimento, per gli aiuti concessi in base alle superfici e in base al numero degli animali, all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000<sup>(2)</sup>, che impone, in caso di pagamento indebito, l'obbligo di rimborsare gli importi in questione, maggiorati degli interessi. Per motivi di coerenza occorre applicare tale procedura a tutte le misure di sostegno dello sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.
- (9) L'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa che le direttive relative all'adozione o alla modifica di elenchi di zone svantaggiate rimangono in vigore, tranne qualora vengano ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi. Il punto 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1750/1999 precisa le informazioni descrittive, le caratteristiche principali ed altri elementi che debbono essere indicati, per ciascuna misura, nel documento di programmazione. Le modifiche apportate agli elenchi delle zone svantaggiate adottati dal Consiglio e dalla Commissione nonché l'elenco delle zone soggette a vincoli ambientali debbono figurare nella categoria «altri elementi».
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 5 è modificato nel modo seguente:
- a) i commi seguenti sono inseriti prima del primo comma:
- «La decisione individuale in merito all'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.
- Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti prima della data d'applicazione del comma precedente, per i quali in base alle disposizioni contenute nel documento di programmazione approvato dalla Commissione sarebbe possibile concedere un aiuto entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento dell'insediamento,

gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2002.

Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti nel 1999, nel 2000 o nel 2001 per i quali non è stato finora possibile concedere un aiuto per motivi di bilancio o amministrativi, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2001 o entro un termine massimo di dodici mesi dal momento dell'insediamento.»

- b) Al primo comma, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda le domande presentate al più tardi il 31 dicembre 2001 per gli insediamenti di cui al terzo comma, la condizione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere soddisfatta al momento dell'insediamento.»

- 2) Al capo II, sezione 5, è aggiunto il seguente articolo 11 bis:

#### «Articolo 11 bis

L'aiuto previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio non può servire a compensare i costi e le perdite di reddito originati dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE del Consiglio (\*) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

(\*) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.»

- 3) L'articolo 39 è modificato nel modo seguente:

- a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE della Commissione (\*).

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabiliti per alcuni Stati membri, l'importo eccedentario è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro il mese successivo all'adozione del bilancio dell'esercizio considerato, la Commissione comunica agli Stati membri le previsioni opportunamente ritoccate.

<sup>(1)</sup> GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

(\*) GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27.»

b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati.»

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia oppure gli importi derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis, nel caso siano inferiori a tale soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale detrazione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.»

4) All'articolo 46, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annua

di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda una procedura che consenta una efficace verifica annuale ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento.»

5) L'articolo 48, paragrafo 1, è modificato nel modo seguente:

a) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 11, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica ai suddetti aiuti.»

b) È aggiunto il seguente comma:

«In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale è tenuto a rimborsare questi importi conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.»

6) Nell'allegato, al punto 9.3.V.B, è aggiunto il seguente trattino:

«— modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il primo comma dell'articolo 1, punto 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1764/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1512/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.

- (2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/2001 <sup>(6)</sup>, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 219 del 14.8.2001, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 228 del 24.8.2001, pag. 17.

---

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

---

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος μέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

---

Belgique/België

Deutschland

Luxembourg

Nederland

Ireland

España

France

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1765/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1689/2001 <sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garan-

tire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 230 del 28.8.2001, pag. 24.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

**Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89**

**Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89**  
**Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen**

**Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89**

**Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89**

**États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89**

**Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89**

**In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen**

**Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89**

**Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät**  
**Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89**

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A				Categoría C	
Medlemsstat eller region	Kategori A				Kategori C	
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A				Kategorie C	
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α				Κατηγορία Γ	
Member States or regions of a Member State	Category A				Category C	
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A				Catégorie C	
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A				Categoria C	
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A				Categorie C	
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A				Categoria C	
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A				Luokka C	
Medlemsstater eller regioner	Kategori A				Kategori C	
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België	×	×	×			
Danmark		×				
Deutschland	×	×	×			
France	×	×	×			×
Ireland						×
Italia			×			
Nederland		×	×			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1766/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 settembre 2001**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1734/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1734/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1734/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	5,77	0,00
	di bassa qualità	27,76	17,76
1002 00 00	Segala	26,79	16,79
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	26,79	16,79
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	26,79	16,79
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	70,93	60,93
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	70,93	60,93
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	51,50	41,50

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.8.2001 al 5.9.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,78	126,41	109,30	93,30	194,25 (**)	184,25 (**)	109,82 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	16,80	11,66	9,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,70	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,05 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,43 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1767/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,259	2,259
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(4)</sup> : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – altre (incluso allo stato naturale)	2,194 0,806 2,648  1,532 0,605 1,986 0,806 2,648	2,194 0,806 2,648  1,532 0,605 1,986 0,806 2,648
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	2,194 0,806 2,648	2,194 0,806 2,648

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	18,100 18,100 18,100	18,100 18,100 18,100
1006 40 00	Rotture di riso	4,900	4,900
1007 00 90	Sorgo	—	—

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 settembre 2001**  
**relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il riso e le rotture di riso sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 4, 5 e 6 settembre 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 17 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000, 1006 20 98 9000, 1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 27 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000, 1006 30 48 9000, 1006 30 61 9100, 1006 30 61 9900, 1006 30 63 9100, 1006 30 63 9900 presentate il 4, 5 e 6 settembre 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1769/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 agosto al 6 settembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1770/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 agosto al 6 settembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1771/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 agosto al 6 settembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1772/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	0
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	33,50
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	26,50
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1773/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 6 settembre 2001**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di  
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	28,50
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	26,50
1006 30 92 9100	191,00
1006 30 92 9900	191,00
1006 30 94 9100	191,00
1006 30 94 9900	191,00
1006 30 96 9100	191,00
1006 30 96 9900	191,00
1006 30 98 9100	191,00
1006 30 98 9900	191,00
1006 30 65 9900	191,00
1007 00 90 9000	26,50
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	42,50
1102 20 10 9200	37,07
1102 20 10 9400	31,78
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	47,66
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 20 770 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 <sup>(5)</sup>. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Fatta salva la quantità di 20 770 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	140,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	175,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	140,00		R02	EUR/t	181,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	140,00		R03	EUR/t	186,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	126,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	140,00		A97	EUR/t	181,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	140,00		021 e 023	EUR/t	181,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	140,00	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	175,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	126,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	140,00		A97	EUR/t	181,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	140,00		021 e 023	EUR/t	181,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	140,00	1006 30 67 9100	064	EUR/t	126,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		A97	EUR/t	181,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	140,00		021 e 023	EUR/t	181,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	140,00	1006 30 67 9900	064	EUR/t	126,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	140,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	175,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	181,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	175,00		R03	EUR/t	186,00
	R02	EUR/t	181,00		064	EUR/t	126,00
	R03	EUR/t	186,00		A97	EUR/t	181,00
	064	EUR/t	126,00		021 e 023	EUR/t	181,00
	A97	EUR/t	181,00	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	175,00
	021 e 023	EUR/t	181,00		A97	EUR/t	181,00
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	175,00		064	EUR/t	126,00
	A97	EUR/t	181,00	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	175,00
	064	EUR/t	126,00		R02	EUR/t	181,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	175,00		R03	EUR/t	186,00
	R02	EUR/t	181,00		064	EUR/t	126,00
	R03	EUR/t	186,00		A97	EUR/t	181,00
	064	EUR/t	126,00		021 e 023	EUR/t	181,00
	A97	EUR/t	181,00	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	175,00
	021 e 023	EUR/t	181,00		R02	EUR/t	181,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	175,00		R03	EUR/t	186,00
	064	EUR/t	126,00		064	EUR/t	126,00
	A97	EUR/t	181,00		A97	EUR/t	181,00
	021 e 023	EUR/t	181,00	1006 30 96 9900	021 e 023	EUR/t	181,00
					R01	EUR/t	175,00
					A97	EUR/t	181,00
					064	EUR/t	126,00
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	181,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 4 704 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 4 766 t,

Destinazioni 021 e 023: 1 000 t,

Destinazione 064: 10 000 t,

Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2001

che autorizza la concessione da parte della Francia di aiuti a favore dell'industria carboniera per il 2001

[notificata con il numero C(2001) 1481]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/678/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

## I

(1) Con lettera del 6 marzo 2001, la Francia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che prevede di accordare all'industria carboniera per il 2001.

(2) Tenuto conto delle informazioni fornite dalla Francia, la Commissione, a norma della decisione n. 3632/93/CECA, delibera sulle misure finanziarie seguenti:

- un aiuto per la riduzione di attività, per un importo massimo di 2 090 milioni di FRF, destinato al conguaglio delle perdite di esercizio dell'anno 2001,
- un aiuto per la riduzione di attività, per un importo massimo di 210 milioni di FRF, destinato a coprire gli interessi, maturati nel 2001, relativi alla parte dei prestiti emessi da Charbonnages de France nel 1997, nel 1998 e nel 1999, per conguagliare le perdite di esercizio di tali anni, non coperte da sovvenzioni dirette e da dotazioni di capitale,

— un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per il 2001, per un importo massimo di 4 213 milioni di FRF.

(3) Le misure finanziarie previste dalla Francia a favore dell'industria carboniera sono disciplinate dall'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, a norma dell'articolo 9, devono essere approvate dalla Commissione, la quale delibera in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione. Nel suo esame la Commissione valuta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, di detta decisione, la conformità delle misure ai piani di riduzione di attività che sono stati oggetto di un parere favorevole da parte della Commissione [decisione 95/465/CECA <sup>(2)</sup>].

## II

(4) L'importo di 2 090 milioni di FRF che la Francia prevede di accordare all'industria carboniera a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA ha l'obiettivo di coprire il divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale per carbone di qualità simile proveniente da paesi terzi.

(5) Tale aiuto rientra nel piano di riduzione continua e progressiva dell'attività carboniera in Francia in vista della cessazione totale prevista per il 2005. La produzione di carbone che nel 1997 era di 4,9 milioni di

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 267 del 9.11.1995, pag. 46.

tec<sup>(1)</sup>, si è ridotta nel 2000 a 2,9 milioni di tec e dovrebbe situarsi a circa 2 milioni di tec nel 2001, ossia una nuova riduzione del 30% in un solo anno. Il numero di minatori è passato da 5 000 nel 1997 a 3 400 nel 2000 e dovrebbe scendere a 2 800 nel corso dell'anno 2001. Tenuto conto delle conseguenze sociali e regionali eccezionali derivanti dalla riduzione di attività dell'industria carboniera, il governo francese, d'accordo con le parti sociali, ha deciso di scaglionare le chiusure fino all'anno 2005.

- (6) La Commissione constata che l'importo dell'aiuto, che nel 2000 era di 806 FRF per tec, dovrebbe raggiungere 1 033 FRF per tec nel 2001. Dopo le forti riduzioni di produzione degli ultimi anni, il volume ormai molto ridotto di questa produzione non permette più di ottimizzare i costi di produzione che sono passati da 1 103 FRF per tec nel 2000 a 1 361 FRF per tec nel 2001.
- (7) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione ha verificato per l'esercizio 2001 che l'aiuto notificato per tonnellata non ecceda il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili.
- (8) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, di detta decisione, tale aiuto contribuisce a risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive. La Commissione ha inoltre verificato che l'aiuto soddisfa all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA.
- (9) In base ai dati notificati dalla Francia, risulta inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, che l'importo dell'aiuto per tonnellata non dovrebbe portare a prezzi di vendita per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile importati da paesi terzi.
- (10) Con riserva di un importo di 10 milioni di FRF, in base alle informazioni fornite dalla Francia, gli aiuti previsti per il 2001 sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune. La Commissione si riserva di decidere in un secondo momento sull'importo residuo di 10 milioni di FRF, alla luce delle risposte comunicate dalla Francia alle domande fatte nella lettera di costituzione in mora della Commissione, del 9 febbraio 1999, inviata nel contesto della denuncia 97/4717, del 26 agosto 1997, sporta contro Charbonnages de France da cinque imprese francesi, fra cui l'impresa Thion e Cie.

- (11) La presente decisione non pregiudica la decisione che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere dopo esame delle denunce sporte contro Charbonnages de France, in particolare contro la sua filiale Cokes de Drocourt, nel contesto del mercato del coke di fonderia.

### III

- (12) L'importo di 210 milioni di FRF che la Francia prevede di versare all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA è destinato a coprire gli interessi, maturati nel 2001, relativi alla parte dei prestiti emessi da Charbonnages de France nel 1997, nel 1998 e nel 1999, per conguagliare le perdite di esercizio per tali anni, non coperte da sovvenzioni dirette e da dotazioni di capitale.
- (13) La Commissione, nella decisione 2001/85/CECA della Commissione<sup>(2)</sup>, che autorizzava la Francia a concedere aiuti all'industria carboniera per gli anni 1997, 1998 e 1999, ha considerato che la parte dei prestiti destinata al conguaglio delle perdite di esercizio per tali anni costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. Gli interessi maturati nel 2001 per i prestiti destinati al conguaglio delle perdite di esercizio per gli anni 1997, 1998 e 1999 vanno considerati, al pari della quota capitale, aiuti ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA.
- (14) Tale aiuto rientra nel piano di riduzione di attività dell'impresa, che prevede l'abbandono totale dell'attività per il 2005. La Commissione ha controllato che l'aiuto notificato non sia superiore ai costi, per il 2001, della parte dei prestiti destinata al conguaglio delle perdite di esercizio per gli anni 1997, 1998 e 1999. La Commissione considera pertanto che l'aiuto notificato è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.
- (15) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, questo aiuto contribuisce a risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive.
- (16) Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, l'aiuto previsto per l'anno 2001 è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

### IV

- (17) L'aiuto per 4 213 milioni di FRF che la Francia prevede di concedere all'industria carboniera è destinato a coprire gli oneri eccezionali derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri residui).

<sup>(1)</sup> tec = tonnellata di equivalente-carbone.

<sup>(2)</sup> GU L 29 del 31.1.2001, pag. 45.

(18) Conformemente all'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, questo aiuto copre oneri esplicitamente definiti all'allegato di detta decisione, e cioè:

- fino a 1 021 milioni di FRF, i pagamenti di prestazioni sociali dovute al collocamento a riposo di lavoratori prima del raggiungimento dell'età pensionabile legale,
- fino a 91 milioni di FRF, le altre spese eccezionali a favore dei lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione,
- fino a 84 milioni di FRF, gli oneri residui risultanti da disposizioni fiscali, legislative o amministrative,
- fino a 382 milioni di FRF, i lavori supplementari richiesti da operazioni di ristrutturazione,
- fino a 10 milioni di FRF, i danni minerari imputabili a zone di estrazione precedentemente attive,
- fino a 1 milione di FRF, i deprezzamenti intrinseci straordinari risultanti dalla ristrutturazione dell'industria,
- fino a 2 624 milioni di FRF, l'incremento degli oneri risultanti dalla diminuzione, dovuta alla ristrutturazione, del numero di iscritti, nonché dei contributi destinati, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali. Questo importo di aiuti copre principalmente le prestazioni agli ex minatori, in particolare i vantaggi in natura concessi oltre alle pensioni legali. A causa della continua diminuzione dell'attività carboniera in Francia, il numero di minatori che beneficia di questi vantaggi tende a rimanere stabile rispetto agli anni precedenti.

(19) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA questo aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se il suo importo non supera i costi legati all'ammodernamento, alla razionalizzazione e all'industrializzazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente. Dopo verifica dei dati comunicati, la Commissione constata che questa condizione è soddisfatta. Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, l'aiuto previsto per il 2001 è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

V

(20) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente ai fini enunciati all'articolo 4 della decisione. La Francia comunicherà pertanto, entro e non

oltre il 30 settembre 2002, l'entità degli aiuti versati effettivamente nel 2001, nonché eventuali modifiche degli importi inizialmente comunicati. In occasione della trasmissione annua di queste informazioni, essa metterà a disposizione tutti gli elementi necessari per verificare l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.

- (21) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti devono essere iscritti dalla Francia nei bilanci pubblici, nazionali, regionali o locali o devono inserirsi in meccanismi strettamente equivalenti.
- (22) La Francia provvederà affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza e non creino discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra acquirenti o consumatori di carbone nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La Francia è autorizzata ad adottare per il 2001 le seguenti misure a favore dell'industria carboniera:

- a) un aiuto alla riduzione di attività, per un importo massimo di 2 080 milioni di FRF, destinato al conguaglio delle perdite di esercizio dell'anno 2001; la Commissione delibererà successivamente sul saldo di 10 milioni di FRF;
- b) un aiuto alla riduzione di attività, per un importo massimo di 210 milioni di FRF, destinato a coprire gli interessi, maturati nel 2001, relativi alla parte dei prestiti emessi da Charbonnages de France nel 1997, nel 1998 e nel 1999, per conguagliare le perdite di esercizio per tali anni non coperte da sovvenzioni dirette e dotazioni di capitale;
- c) un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per il 2001, per un importo massimo di 4 213 milioni di FRF.

#### Articolo 2

La Francia garantisce che gli aiuti autorizzati siano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati e che dovranno esserle restituiti gli importi relativi a spese non effettuate, sopravvalutate o effettuate abusivamente per le voci oggetto della presente decisione.

#### Articolo 3

Fatti salvi i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Francia comunica, al più tardi il 30 settembre 2002, gli importi di aiuto effettivamente versati nel corso dell'esercizio 2001.

*Articolo 4*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
*Vicepresidente*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2001

**relativa alla decisione in merito all'eventuale inserimento di determinate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE**

[notificata con il numero C(2001) 2495]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/679/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera d), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, ha designato gli Stati membri relatori e i notificanti per ciascuna sostanza attiva.
- (2) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3600/92 prevede che per ciascuna sostanza attiva di cui è stato designato relatore, lo Stato membro deve esaminare le pratiche e inviare alla Commissione un rapporto sulla valutazione delle stesse in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (3) Gli Stati membri relatori hanno presentato i rapporti nei quali hanno precisato i complementi di informazione da fornire. Dopo aver ricevuto i rapporti sul carbendazim e sul tiofanato-metile, la Commissione li ha trasmessi per informazione agli Stati membri e ha consultato esperti degli Stati membri e i principali notificanti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92. Non le è ancora stato possibile, tuttavia, consultare gli esperti degli Stati membri ed eventuali altri notificanti, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regola-

mento (CEE) n. 3600/92, in merito ai rapporti stessi e, in particolare, alle informazioni da fornire per le altre sostanze attive di cui all'allegato I della presente decisione.

- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3600/92 tutti i dati devono essere presentati entro il 25 maggio 2002. Spetta al notificante far sì che le pratiche siano complete in modo da rispettare, per un numero limitato di impieghi, tutti i requisiti riportati negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE in merito alle informazioni da fornire. Tuttavia, per aiutare gli autori della notificazione delle sostanze in parola a elaborare gli studi necessari per completare le rispettive pratiche, la Commissione, previa consultazione del comitato fitosanitario permanente, ha individuato gli studi e le informazioni ritenuti necessari per poter valutare la sicurezza e l'efficacia delle sostanze esaminate.
- (5) Le informazioni presentate finora non sono sufficienti a stabilire se, secondo le condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tali da soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Non è pertanto possibile decidere attualmente l'inserimento delle sostanze attive in parola nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri debbono applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire. Nei progetti di rapporto di valutazione di cui al considerando 2 non è stata segnalata l'esistenza di problemi ai quali non si possa porre rimedio attraverso l'adozione di adeguate misure di gestione dei rischi a livello nazionale. Non appare pertanto appropriato, allo stato attuale sospendere i prodotti fitosanitari contenenti le succitate sostanze attive prima che siano state presentate e valutate le informazioni complementari richieste. È quindi opportuno rinviare la decisione in merito all'eventuale inserimento di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (7) In seguito al dibattito svoltosi in seno al comitato fitosanitario permanente e conformemente al parere di tale comitato, la Commissione ha precisato le ulteriori informazioni che sono come minimo necessarie per stabilire se le sostanze attive di cui al considerando 4 soddisfano i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. È pertanto opportuno che gli Stati membri relatori trasmettano ai notificanti informazioni precise in merito agli studi e alle informazioni complementari necessari per dimostrare il rispetto di tali requisiti.
- (8) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di programmare la loro attività, è necessario che il notificante il quale desidera che lo Stato membro relatore e la Commissione continuino la loro attività di revisione si impegni incondizionatamente a presentare i complementi di informazione necessari. Per permettere alla Commissione di completare la sua attività nel quadro del programma istituito dal regolamento (CEE) n. 3600/92 entro un periodo di tempo ragionevole, è opportuno fissare una scadenza entro la quale i notificanti delle sostanze in esame sono tenuti a completare le pratiche. Tale scadenza deve essere quanto più possibile ravvicinata, tenendo conto del tempo occorrente per l'esecuzione degli studi necessari.
- (9) Nel caso in cui per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente decisione in merito alla presentazione delle necessarie informazioni, gli interessati hanno comunque la possibilità di chiederne in un secondo tempo l'inserimento tra le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente a quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima.
- (10) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alle sostanze attive di cui trattasi nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione in merito all'eventuale inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive figuranti nell'allegato della presente decisione è rinviata in attesa del ricevi-

mento delle informazioni precisate all'articolo 2 della presente decisione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri relatori informano i notificanti, per ciascuna delle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, del fatto che sono tenuti a completare le relative pratiche in modo da rispettare tutti i requisiti previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE per un numero limitato di impieghi rappresentativi. Gli Stati membri relatori informano i notificanti che, a prescindere dalle informazioni complementari che potrebbero essere richieste in un secondo tempo, sono necessari determinati studi e determinate informazioni precisati dalla Commissione previa consultazione del comitato fitosanitario permanente.

Ogni Stato membro relatore informa ciascun notificante che, se desidera che lo stesso Stato membro relatore e la Commissione portino avanti la procedura di revisione per l'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è tenuto a comunicare al relatore e alla Commissione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente decisione, l'impegno di provvedere a che la pratica sia resa conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE entro i termini indicati nell'allegato della presente decisione e di presentare al relatore gli studi e le informazioni di cui al primo comma quanto prima e comunque non oltre i termini fissati nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 3

In caso di mancato ricevimento delle informazioni necessarie per talune sostanze attive entro le date indicate in allegato, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione quanto prima e comunque entro due mesi.

#### Articolo 4

Gli Stati membri relatori informano immediatamente della presente decisione i produttori che hanno notificato le sostanze attive di cui all'articolo 1.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

## ALLEGATO

	Termine ultimo per la presentazione di studi	Termine ultimo per la presentazione di studi a lungo termine
Carbendazim	25.5.2002	
Desmedifam	25.5.2002	
Mancozeb	25.5.2002	31.12.2002
Maneb	25.5.2002	
Metiram	25.5.2002	30.4.2003
Fenemedifam	25.5.2002	
Procimidone	25.5.2002	
Tiofanato-metile	25.5.2002	